2026/1415

22.7.2026

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese, in forma di scambio di lettere, che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

A. *Lettera dell'Unione*

Gentile Signora / Gentile Signore,

mi pregio di fare riferimento all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ([1]) (in appresso «l'accordo PRIMA») che ha definito i termini e le condizioni per la partecipazione del Libano al partenariato. I termini e le condizioni sono quelli stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) (in appresso la «decisione PRIMA»), e il presente accordo resta in vigore finché vige la decisione PRIMA. La decisione PRIMA prevedeva che le attività finali da finanziarsi nell'ambito di Orizzonte 2020, compresi gli inviti definitivi a presentare proposte nei pertinenti piani di lavoro annuali, fossero varate entro il 31 dicembre 2024 e, in casi debitamente giustificati, entro il 31 dicembre 2025. Al fine di prorogare il periodo di attività, la decisione PRIMA doveva essere modificata e incorporata in Orizzonte Europa.

In seguito all'adozione della decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa (in appresso «la decisione PRIMA modificata»), è necessario modificare e integrare l'accordo PRIMA al fine di allinearlo alla decisione PRIMA modificata, per consentire al Libano di continuare a essere considerato uno Stato partecipante nell'ambito di Orizzonte Europa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione PRIMA modificata. Alla luce inoltre delle nuove regole finanziarie, è necessario integrare pienamente nell'accordo PRIMA le modalità di attuazione dell'assistenza reciproca concluse a norma dell'articolo 2 dell'accordo PRIMA, come disposto nel presente accordo in forma di scambio di lettere. Al fine pertanto di integrare pienamente nell'accordo PRIMA le modalità di attuazione dell'assistenza reciproca, sono proposte le seguenti modifiche a tale accordo:

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«I termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA sono quelli stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, di detta decisione. Le modalità dettagliate di tale assistenza figurano nell'allegato.».

2. È aggiunto l'articolo 8 seguente:

«*Articolo 8*

Le modalità dettagliate dell'assistenza, essenziali per la cooperazione, sono integrate in allegato al presente accordo e ne costituiscono parte integrante.».

([1]) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (GU UE L 79 del 22.3.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/467/oj).

([2]) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU UE L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj).

([3]) Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU UE L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj).

([4]) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU UE L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj), quale modificata dalla decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU UE L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj).

3. L'allegato seguente è aggiunto all'accordo PRIMA:

«*ALLEGATO*

relativo all'assistenza reciproca a norma dell'articolo 2

Le modalità di assistenza reciproca descritte nel presente allegato si concentrano sullo scambio di informazioni e sulle consultazioni tra le parti e su altre modalità di assistenza, quali l'agevolazione dell'accesso per gli audit, i riesami e i controlli sulle spese nonché le indagini, per quanto riguarda in particolare l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, della decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda le azioni indirette finanziate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione (di seguito "azioni indirette"). Tali modalità non comportano in alcun modo la responsabilità extracontrattuale delle autorità libanesi competenti designate in caso di irregolarità rilevate durante i controlli finanziari, gli audit, i riesami e le ispezioni di cui ai suddetti articoli, anche per quanto riguarda le dichiarazioni dei beneficiari relative al loro status giuridico o alla loro ammissibilità. Gli obblighi dei beneficiari libanesi in relazione ad audit, riesami e controlli nonché alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), comprese le pertinenti disposizioni di applicazione, sono disciplinati in modo esaustivo nelle convenzioni di sovvenzione firmate tra tali beneficiari e la struttura di attuazione di PRIMA (Fondazione PRIMA).

ARTICOLO 1

Audit, riesami e controlli

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo, le autorità libanesi sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per gli audit delle spese agevolando l'esecuzione di tali operazioni. Ove tale assistenza sia necessaria, la struttura di attuazione di PRIMA (Fondazione PRIMA) fornisce preventivamente all'autorità libanese designata le informazioni di base relative alle missioni relative a tali audit, riesami e controlli, consentendole in tal modo di agevolare le missioni nella misura necessaria.

Ai fini del presente punto, l'autorità libanese designata è il Consiglio nazionale per la ricerca scientifica – Libano (CNRS-L).

2. Gli audit, i riesami e i controlli possono essere effettuati dopo la scadenza della decisione (UE) 2017/1324, modificata dalla decisione (UE) 2024/1167, o dell'accordo o dopo la sua denuncia, per il tempo necessario all'attuazione di PRIMA.

ARTICOLO 2

Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della procura europea (EPPO)

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo, le autorità libanesi sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per le indagini svolte dall'OLAF, nel rispetto delle leggi nazionali libanesi.

2. L'OLAF prepara e svolge attività di indagine sul territorio libanese in stretta cooperazione con l'autorità libanese competente designata dalla Repubblica libanese. L'OLAF notifica tempestivamente all'autorità designata l'oggetto, lo scopo e la base giuridica dei controlli e delle verifiche in loco effettuati sul territorio libanese, in modo da poter fornire tutta l'assistenza necessaria A tal fine, il personale delle autorità libanesi competenti può partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

Se lo desidera, l'autorità libanese designata può effettuare i controlli e le verifiche in loco congiuntamente con l'OLAF.

Ai fini del presente punto, l'autorità libanese designata è il Consiglio nazionale per la ricerca scientifica – Libano (CNRS-L).

3. Se i partecipanti ad azioni indirette o i soggetti giuridici stabiliti nella Repubblica libanese interessati si oppongono a un controllo o a una verifica in loco, le autorità libanesi, in conformità delle norme nazionali, forniscono al personale dell'OLAF l'assistenza necessaria per consentirgli di svolgere i controlli e le verifiche in loco in modo efficace e senza indebito ritardo.

4. Ove possibile, l'OLAF informerà a tempo debito le autorità libanesi dei risultati di tali controlli e verifiche in loco.

5. Le autorità libanesi cooperano con la Procura europea ([1]) per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

ARTICOLO 3

Informazione e consultazione

Le parti si scambiano informazioni a fini di assistenza reciproca nell'ambito dell'accordo su base regolare, a meno che ciò non sia vietato dalle norme o leggi applicabili e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni.

Le autorità libanesi competenti comunicano alla Commissione o all'OLAF, entro un termine ragionevole, le informazioni di cui sono venute a conoscenza in merito a irregolarità sospette o accertate nella conclusione o nell'esecuzione delle convenzioni di sovvenzione o dei contratti conclusi per l'attuazione di azioni indirette.

ARTICOLO 4

Riservatezza

Le parti proteggono le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito dell'accordo allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalle rispettive norme applicabili. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nella fondazione PRIMA, nelle istituzioni dell'Unione europea, negli Stati partecipanti o nella Repubblica libanese, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e tali informazioni possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.».

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese in forma di scambio di lettere che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA). L'accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore una volta che l'Unione e la Repubblica libanese si siano reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la conclusione del presente accordo.

Con l'occasione Le porgo distinti saluti.

([1]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) (GU UE L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

Съставено в Брюксел на осми декември две хиляди двадесет и пета година.
Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil veinticinco.
V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce dvacet pět.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og femogtyve.
Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendfünfundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne viienda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.
Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and twenty-five.
Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille vingt-cinq.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá de Nollaig sa bhliain dhá mhíle fiche a cúig.
Sastavljeno u Bruxellesu osmog prosinca godine dvije tisuće dvadeset pete.
Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaventicinque.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit piektā gada astotajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt penktų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonötödik év december havának nyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u ħamsa u għoxrin.
Gedaan te Brussel, acht december tweeduizend vijfentwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia ósmego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego.
Feito em Bruxelas, em oito de dezembro de dois mil e vinte e cinco.
Întocmit la Bruxelles la opt decembrie două mii douăzeci și cinci.
V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícdvadsaťpäť.
V Bruslju, osmega decembra dva tisoč petindvajset.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den åttonde december år tjugohundratjugofem.
حرر في بروكسل، في الثامن من ديسمبر عام ألفين وخمسة وعشرين

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



عن الاتحاد الأوروبي

B. *Lettera della Repubblica libanese*

Gentile Signora / Gentile Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, che recita come segue:

«mi pregio di fare riferimento all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ([2]) (in appresso "l'accordo PRIMA") che ha definito i termini e le condizioni per la partecipazione del Libano al partenariato. I termini e le condizioni sono quelli stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) (in appresso la "decisione PRIMA"), e il presente accordo resta in vigore finché vige la decisione PRIMA. La decisione PRIMA prevedeva che le attività finali da finanziarsi nell'ambito di Orizzonte 2020, compresi gli inviti definitivi a presentare proposte nei pertinenti piani di lavoro annuali, fossero varate entro il 31 dicembre 2024 e, in casi debitamente giustificati, entro il 31 dicembre 2025. Al fine di prorogare il periodo di attività, la decisione PRIMA doveva essere modificata e incorporata in Orizzonte Europa.

In seguito all'adozione della decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa (in appresso "la decisione PRIMA modificata"), è necessario modificare e integrare l'accordo PRIMA al fine di allinearlo alla decisione PRIMA modificata, per consentire al Libano di continuare a essere considerato uno Stato partecipante nell'ambito di Orizzonte Europa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione PRIMA modificata. Alla luce inoltre delle nuove regole finanziarie, è necessario integrare pienamente nell'accordo PRIMA le modalità di attuazione dell'assistenza reciproca concluse a norma dell'articolo 2 dell'accordo PRIMA, come disposto nel presente accordo in forma di scambio di lettere. Al fine pertanto di integrare pienamente nell'accordo PRIMA le modalità di attuazione dell'assistenza reciproca, sono proposte le seguenti modifiche a tale accordo:

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"I termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA sono quelli stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, di detta decisione. Le modalità dettagliate di tale assistenza figurano nell'allegato.".

2. È aggiunto l'articolo 8 seguente:

"*Articolo 8*

Le modalità dettagliate dell'assistenza, essenziali per la cooperazione, sono integrate in allegato al presente accordo e ne costituiscono parte integrante.".

([2]) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (GU UE L 79 del 22.3.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/467/oj).

([3]) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU UE L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj).

([4]) Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU UE L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj).

([5]) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU UE L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj), quale modificata dalla decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU UE L, 2024/1167, 19.4.2024,, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj).

3. L'allegato seguente è aggiunto all'accordo PRIMA:

"ALLEGATO

relativo all'assistenza reciproca a norma dell'articolo 2

Le modalità di assistenza reciproca descritte nel presente allegato si concentrano sullo scambio di informazioni e sulle consultazioni tra le parti e su altre modalità di assistenza, quali l'agevolazione dell'accesso per gli audit, i riesami e i controlli sulle spese nonché le indagini, per quanto riguarda in particolare l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, della decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda le azioni indirette finanziate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione (di seguito 'azioni indirette'). Tali modalità non comportano in alcun modo la responsabilità extracontrattuale delle autorità libanesi competenti designate in caso di irregolarità rilevate durante i controlli finanziari, gli audit, i riesami e le ispezioni di cui ai suddetti articoli, anche per quanto riguarda le dichiarazioni dei beneficiari relative al loro status giuridico o alla loro ammissibilità. Gli obblighi dei beneficiari libanesi in relazione ad audit, riesami e controlli nonché alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), comprese le pertinenti disposizioni di applicazione, sono disciplinati in modo esaustivo nelle convenzioni di sovvenzione firmate tra tali beneficiari e la struttura di attuazione di PRIMA (Fondazione PRIMA).

ARTICOLO 1

Audit, riesami e controlli

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo, le autorità libanesi sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per gli audit delle spese agevolando l'esecuzione di tali operazioni. Ove tale assistenza sia necessaria, la struttura di attuazione di PRIMA (Fondazione PRIMA) fornisce preventivamente all'autorità libanese designata le informazioni di base relative alle missioni relative a tali audit, riesami e controlli, consentendole in tal modo di agevolare le missioni nella misura necessaria.

Ai fini del presente punto, l'autorità libanese designata è il Consiglio nazionale per la ricerca scientifica — Libano (CNRS-L).

2. Gli audit, i riesami e i controlli possono essere effettuati dopo la scadenza della decisione (UE) 2017/1324, modificata dalla decisione (UE) 2024/1167, o dell'accordo o dopo la sua denuncia, per il tempo necessario all'attuazione di PRIMA.

ARTICOLO 2

Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della procura europea (EPPO)

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo, le autorità libanesi sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per le indagini svolte dall'OLAF, nel rispetto delle leggi nazionali libanesi.

2. L'OLAF prepara e svolge attività di indagine sul territorio libanese in stretta cooperazione con l'autorità libanese competente designata dalla Repubblica libanese. L'OLAF notifica tempestivamente all'autorità designata l'oggetto, lo scopo e la base giuridica dei controlli e delle verifiche in loco effettuati sul territorio libanese, in modo da poter fornire tutta l'assistenza necessaria A tal fine, il personale delle autorità libanesi competenti può partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

Se lo desidera, l'autorità libanese designata può effettuare i controlli e le verifiche in loco congiuntamente con l'OLAF.

Ai fini del presente punto, l'autorità libanese designata è il Consiglio nazionale per la ricerca scientifica – Libano (CNRS-L).

3. Se i partecipanti ad azioni indirette o i soggetti giuridici stabiliti nella Repubblica libanese interessati si oppongono a un controllo o a una verifica in loco, le autorità libanesi, in conformità delle norme nazionali, forniscono al personale dell'OLAF l'assistenza necessaria per consentirgli di svolgere i controlli e le verifiche in loco in modo efficace e senza indebito ritardo.

4. Ove possibile, l'OLAF informerà a tempo debito le autorità libanesi dei risultati di tali controlli e verifiche in loco.

5. Le autorità libanesi cooperano con la Procura europea ([1]) per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

ARTICOLO 3

Informazione e consultazione

Le parti si scambiano informazioni a fini di assistenza reciproca nell'ambito dell'accordo su base regolare, a meno che ciò non sia vietato dalle norme o leggi applicabili e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni.

Le autorità libanesi competenti comunicano alla Commissione o all'OLAF, entro un termine ragionevole, le informazioni di cui sono venute a conoscenza in merito a irregolarità sospette o accertate nella conclusione o nell'esecuzione delle convenzioni di sovvenzione o dei contratti conclusi per l'attuazione di azioni indirette.

ARTICOLO 4

Riservatezza

Le parti proteggono le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito dell'accordo allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalle rispettive norme applicabili. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nella fondazione PRIMA, nelle istituzioni dell'Unione europea, negli Stati partecipanti o nella Repubblica libanese, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e tali informazioni possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.".

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese, in forma di scambio di lettere, che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA). L'accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore una volta che l'Unione e la Repubblica libanese si siano reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la conclusione del presente l'accordo.».

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di tale lettera e che la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese, in forma di scambio di lettere, che modifica e integra l'accordo PRIMA conformemente alla Sua proposta.

Con l'occasione Le porgo distinti saluti.

([1]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) (GU UE L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

حرر في بروكسل، في الثامن من ديسمبر عام ألفين وخمسة وعشرين

Съставено в Брюксел на осми декември две хиляди двадесет и пета година.
Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil veinticinco.
V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce dvacet pět.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og femogtyve.
Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendfünfundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne viienda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.
Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and twenty-five.
Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille vingt-cinq.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá de Nollaig sa bhliain dhá mhíle fiche a cúig.
Sastavljeno u Bruxellesu osmog prosinca godine dvije tisuće dvadeset pete.
Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaventicinque.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit piektā gada astotajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt penktų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonötödik év december havának nyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u ħamsa u għoxrin.
Gedaan te Brussel, acht december tweeduizend vijfentwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia ósmego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego.
Feito em Bruxelas, em oito de dezembro de dois mil e vinte e cinco.
Întocmit la Bruxelles la opt decembrie două mii douăzeci şi cinci.
V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícdvadsaťpäť.
V Bruslju, osmega decembra dva tisoč petindvajset.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den åttonde december år tjugohundratjugofem.

عن الجمهورية اللبنانية



За Република Ливан
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Thar ceann Phoblacht na Liobáine
Za Libanonsku Republiku
Per la Repubblica libanese
Libānas Republikas vārdā –
Libano Respublikos vardu
a Libanoni Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Libaniża
Voor de regering van de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República Libanesa
Pentru Republica Libaneză
Za Libanonskú republiku
Za Republiko Libanon
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon